



LETTERA APERTA AI DEPUTATI DELLA CAMERA

FACCIAMO CHIAREZZA SULL'ARTICOLO 43

Le false affermazioni, propagandate da alcune frange politiche e da molti integralisti ambientali, sono state montate ad arte dal mondo televisivo e da alcune testate giornalistiche circa l'opportunità che l'artt. 43 potrebbe dare la possibilità di praticare la **caccia tutto l'anno**. Le ingannevoli affermazioni dei finti protezionisti sono fuori da ogni logica scientifica. Tali attese non sono nemmeno pensabili da parte del mondo venatorio, lo impedisce la stessa normativa europea cui vogliamo adeguarci.

All'attuale periodo venatorio, si aggiungerebbero, in teoria, **altri 30 giorni l'anno**, 20 a febbraio e 10 ad agosto, per un totale di massimo 12 giornate cacciabili, in realtà, l'arco temporale in cui è cacciabile ogni singola specie non può essere esteso e quindi non vi sarebbe un reale allungamento dei tempi di caccia già previsti dall'attuale **legge nazionale 157/92**, solamente meglio distribuiti.

Chi continua a ripetere le bugie "**caccia no limits**" e "**caccia tutto l'anno**" lo fa quindi strumentalmente. Il divieto di cacciare negli altri mesi: **marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, è stabilito e garantito dall'Unione Europea e dalla legge nazionale 157/92**, attraverso i tre provvedimenti in materia, quali: la Direttiva Uccelli, i key Concepts del Comitato Ornithologia della Commissione Europea e la Guida interpretativa della Direttiva. Tre documenti che garantiscono che i calendari venatori si fondano sul criterio e **rispetto dei periodi di migrazione, nidificazione e riproduzione** delle singole specie di animali. Ecco perché non si potrebbe mai cacciare tutto l'anno. Infatti, in tutta Europa è già così, il calendario venatorio per specie e per periodi è **già adottato da anni in tutti i paesi europei**.

L'Italia è l'unico paese europeo che ha ancora un calendario che non tiene conto delle differenti caratteristiche delle specie stanziali e migratorie presenti nelle diverse realtà regionali. Esempi: in Inghilterra e Irlanda il colombaccio è considerato un nocivo e non è soggetto a limite, mentre **in Francia si caccia tutto il mese di marzo**; in Austria si caccia la tortora dal 16 agosto al 31 gennaio.

L'articolo 43, giunto in Commissione Comunitaria presso la Camera dei Deputati, consentirebbe alle regioni d'Italia di effettuare un calendario venatorio per specie e periodi, secondo la consistenza e le realtà locali.

Nessun pericolo si corre poi nell'ambito della tutela delle specie, vi è anzi, un'ulteriore garanzia per i **livelli delle popolazioni animali**. Le regioni devono determinare il nuovo calendario venatorio per ogni singola specie secondo **studi e censimenti periodici** sulle popolazioni animali, finalizzati a individuare **eventuali sovrappopolazioni**. E' sulla base di questi dati che le regioni devono fare il nuovo calendario, il quale **dovrà comunque ricevere il parere obbligatorio preventivo dell'ISPRA**, da cui le regioni potranno discostarsi solo in presenza di precisi dati scientifici ricavati dai censimenti periodici. Infine, l'eventuale estensione del periodo di caccia vale solo per gli uccelli e non riguarda in ogni caso i mammiferi, **fatta eccezione per i cinghiali o il coniglio selvatico**, i quali hanno una densità tale da danneggiare gravemente l'agricoltura.

Nella speranza di avere chiarito alcuni dubbi sulla validità dell'artt. 43, i cacciatori vigili attendono.

Il Presidente
Dott. Francesco Lo Cascio

Palermo, li 22/03/2010